

**PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, EX ARTICOLO 60
DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E
CONSULENZA LEGALE – CIG 9157046967**

CAPITOLATO TECNICO

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA

Il presente Capitolato tecnico costituisce documentazione di gara e sarà parte integrante del contratto.

2. OGGETTO DEL SERVIZIO

2.1 Il servizio consiste nell'assistenza e consulenza legale di cui necessita il Fondo per l'espletamento della propria attività istituzionale.

In particolare, il suddetto servizio comprende l'attività di assistenza e consulenza legale, anche mediante predisposizione di specifici pareri scritti, riferita a tutte le questioni di natura giuridica stragiudiziale che il Committente sarà chiamato ad affrontare e definire nell'ambito dello svolgimento della propria attività istituzionale e, più specificatamente, nell'ambito delle procedure per l'assegnazione dei finanziamenti, dell'attuazione dei finanziamenti medesimi, delle procedure di affidamento sopra e sotto soglia comunitaria finalizzate all'acquisizione di beni e servizi, nonché ogni altra prestazione di assistenza e consulenza correlata e/o propedeutica all'attività istituzionale del Committente a livello centrale o territoriale.

2.2 Di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano i principali settori in cui dovrà essere svolta l'attività di assistenza e consulenza legale:

➤ Procedure di assegnazione a attuazione dei finanziamenti

L'Affidatario dovrà svolgere attività di assistenza e supporto al Committente nella predisposizione di tutta la documentazione afferente alle procedure di assegnazione e ottenimento dei finanziamenti, nella pubblicazione degli inviti, nella redazione dei chiarimenti e nella soluzione di ogni problematica di carattere giuridico amministrativo.

➤ Procedure di affidamento di contratti pubblici per l'acquisizione di beni e servizi e, più in generale, attività di contrattualistica del Committente

L'Affidatario deve predisporre tutta la documentazione contrattuale ed amministrativa occorrente per l'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica finalizzate all'acquisizione di beni e servizi, conformemente alla normativa pubblicistica prevista per gli organismi di

diritto pubblico (bandi, disciplinari di gara, lettere di invito, schemi di contratto e di capitolato, etc.).

L’Affidatario deve, inoltre, prestare la necessaria assistenza per riscontrare le richieste di chiarimenti formulate dai concorrenti, nelle sedute pubbliche, nella fase di verifica dei requisiti e della congruità delle offerte, di aggiudicazione, di stipula del contratto, di gestione delle contestazioni, nonché nella successiva fase di esecuzione del contratto e nei rapporti con gli affidatari.

L’Affidatario dovrà svolgere assistenza e supporto in favore del Committente anche in relazione all’attività contrattualistica non assoggettata alla disciplina delle procedure ad evidenza pubblica.

- Rapporti tra il Committente e gli Enti, le Istituzioni e le Autorità preposti alla vigilanza e al controllo sulle attività del Committente stesso

E’, altresì, ricompresa nell’affidamento l’attività di assistenza e consulenza concernente il rapporto tra il Committente e gli enti preposti alla vigilanza e al controllo sulle attività dallo stesso svolte e, più precisamente il Ministero del Lavoro, l’ANPAL, l’ANAC, l’AGCM nonché nei rapporti con l’INPS.

- Adempimenti derivanti dalla qualificazione del Committente quale organismo di diritto pubblico

Sono ricomprese nell’incarico, sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche tutte le attività di assistenza e consulenza necessarie per l’adeguamento del Committente agli adempimenti normativamente prescritti per gli organismi di diritto pubblico, quali ad esempio quelli in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione.

- Normativa comunitaria e nazionale in materia di aiuti di Stato

I contributi del Committente a sostegno degli interventi di formazione continua sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. L’Affidatario sarà, pertanto, chiamato a prestare attività di assistenza e consulenza anche in relazione alle problematiche di carattere legale connesse all’applicazione della disciplina normativa comunitaria e nazionale in materia di aiuti di Stato.

➤ Adempimenti correlati a normative sulla privacy

L’Affidatario sarà chiamato a prestare attività di assistenza e consulenza in relazione alle problematiche di carattere legale connesse all’applicazione della disciplina normativa comunitaria e nazionale in materia di Privacy.

Restano escluse dall’oggetto dell’affidamento le attività di rappresentanza e difesa del Committente in giudizio, nonché l’attività di assistenza e consulenza nelle materie del diritto penale e tributario.

3. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

3.1 Il servizio deve essere strutturato da parte dell’Affidatario in modo da assicurare la gestione contemporanea di una pluralità di richieste di consulenza e garantire risposte tempestive alle problematiche che verranno sottoposte in modo da consentire al Committente di rispettare le scadenze relative agli adempimenti organizzativi e procedurali.

E’ richiesta una disponibilità quotidiana per eventuali consultazioni e la presenza a tutte le riunioni che si renderanno necessarie per l’esame e l’analisi delle varie problematiche di carattere legale.

Secondo l’esperienza pregressa si può stimare, senza che ciò costituisca vincolo per il Fondo, che tali riunioni avranno una cadenza mediamente quindicinale. Fondartigianato potrà comunque richiedere all’affidatario lo svolgimento delle riunioni necessarie per la risoluzione di eventuali problematiche particolari sorte nel corso dello svolgimento del contratto. Le stesse riunioni, salvo i casi in cui sarà necessaria la presenza presso la sede del Fondo, potranno essere svolte in videoconferenza.

L’Affidatario dovrà comunque garantire lo svolgimento del servizio secondo le modalità indicate nella documentazione di gara e nell’Offerta tecnica.

4. GRUPPO DI LAVORO

4.1 L'Affidatario dovrà svolgere le prestazioni oggetto di affidamento per il tramite dei componenti del Gruppo di lavoro indicato nella propria Offerta Tecnica, che dovrà essere composto esclusivamente da avvocati iscritti all'Albo forense.

4.2 Nel caso in cui l'Affidatario debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà chiedere espressa autorizzazione al Committente.

Il Committente si riserva la facoltà di approvare la nuova figura professionale proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta. L'Affidatario, comunque, dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità. L'Affidatario riconosce al Committente la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L'esercizio da parte del Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.

4.3 In caso di inadempimento da parte dell'Affidatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

5. DURATA DEL SERVIZIO

L'affidamento avrà durata pari a **4 (quattro) anni** decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

FONDARTIGIANATO, si riserva, inoltre, di prorogare, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

Fermo quanto sopra, l'affidatario sarà, comunque, tenuto, anche oltre la scadenza, a completare tutte le attività oggetto di affidamento avviate o affidate antecedentemente alla data di scadenza dell'incarico.

6. VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il Committente mediante il Responsabile dell'esecuzione del contratto si riserva la facoltà di procedere trimestralmente alla verifica di conformità dei servizi rispetto a quanto indicato nell'Offerta e nel presente Capitolato Tecnico, fermo restando che il Responsabile conserva sempre la facoltà di procedere alla verifica ogni qual volta lo ritenga opportuno.

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto verificherà che le prestazioni contrattuali siano correttamente eseguite, nel rispetto delle condizioni, modalità e termini del contratto.

Nel caso in cui dalle verifiche emergano difformità, il Committente procederà alla richiesta di ripristino delle condizioni non conformi con spese interamente a carico dell'Affidatario, assegnando un termine per l'adempimento.

Nel caso in cui l'Affidatario non provvedesse, nel termine assegnato, alla regolarizzazione del servizio, il Committente potrà sospendere il pagamento del corrispettivo e qualora la regolarizzazione si protragga per oltre 30 giorni dal termine assegnato, potrà risolvere il contratto.

7. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione del corrispettivo spettante per l'esecuzione del servizio avverrà con fatture trimestrali posticipate, di uguale importo.

Le fatture dovranno riportare il nome del Referente del FONDO, dovranno essere spedite dall'Affidatario all'indirizzo PEC indicato dallo stesso FONDO e dovranno contenere, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo gara (CIG).

Qualora le fatture non vengano emesse secondo quanto previsto dal presente articolo, i termini di pagamento decorreranno da quando le fatture stesse saranno state regolarizzate.

Il Committente provvederà al pagamento solo dopo aver constatato la regolarità e la buona esecuzione del servizio reso e aver verificato la rispondenza di quanto realizzato con le previsioni contenute nei documenti contrattuali. La liquidazione avverrà entro 60 giorni dal

ricevimento della fattura mediante accredito su conto corrente bancario intestato all’Affidatario. Tale modalità di pagamento, nonché le coordinate bancarie, dovranno sempre essere indicate sulle fatture.

Il Fondo effettuerà il pagamento in favore dell’Affidatario esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., domiciliate nel paese di residenza dell’Affidatario stesso, dedicati, anche non in via esclusiva.

Ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010, l’Affidatario comunicherà al Fondo gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

I pagamenti saranno pertanto effettuati a mezzo di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni sui predetti conti correnti dedicati, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza del Fondo da ogni responsabilità conseguente.

L’Affidatario, a pena di nullità assoluta, assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 co. 8 della Legge n. 136/2010.

Ferma la clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 14, costituisce motivo di risoluzione del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 codice civile, anche l’effettuazione delle transazioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (**CIG**).

Ogni rata di pagamento rimarrà comunque subordinata al rispetto, da parte dell’Affidatario, di tutte le clausole e di tutti gli oneri indicati nel Contratto e nei relativi allegati, anche ove non espressamente indicato, nonché alla previa acquisizione del benestare al pagamento da parte

del Responsabile dell'Esecuzione. In particolare, il pagamento è subordinato a tutte le verifiche di legge, nonché alla previa acquisizione del DURC dell'Affidatario.

Il mancato rispetto di tali clausole potrà, pertanto, comportare la sospensione parziale o totale dei pagamenti, nonché l'applicazione di detrazioni parziali o totali.

8. REVISIONE PREZZI

Sulla base dell'attenta valutazione di tutti i possibili costi dell'appalto, le parti convengono che, in deroga alle disposizioni dell'articolo 1664 del codice civile, il corrispettivo pattuito non possa in alcun caso essere soggetto a revisione e variazione, neppure in caso di aumenti del costo della manodopera e/o delle materie prime di qualsiasi entità.

9. OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario si impegna a eseguire l'Appalto a perfetta regola d'arte, nel rigoroso rispetto dei termini pattuiti e di ogni previsione del contratto, osservando la massima diligenza professionale e garantendo i più elevati livelli qualitativi e tecnici del settore, secondo le prescrizioni previste dal contratto, dal Capitolato tecnico e dalla propria Offerta.

L'Affidatario opererà in assoluta autonomia imprenditoriale, con propria organizzazione di mezzi e di personale e con gestione a proprio rischio, in conformità con quanto previsto nel contratto e relativi Allegati, nonché in conformità con le eventuali ulteriori specifiche ed istruzioni che potranno essere comunicate in corso d'opera e con le norme di legge applicabili. Con la stipulazione del contratto, l'Affidatario espressamente riconosce e dichiara, assumendosene tutte le responsabilità e gli oneri economici relativi avendoli attentamente valutati nell'offerta e nel corrispettivo:

(a) di avere tenuto conto nella valutazione e determinazione del corrispettivo di tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto e di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull'esecuzione dell'Appalto;

(b) di avere adeguata esperienza nell'esecuzione di contratti analoghi, per tipologia e valore, a quelli oggetto di Appalto e di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari allo svolgimento delle prestazioni;

(c) di osservare scrupolosamente tutte le norme di legge e i regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

(d) di impegnarsi conseguentemente a manlevare immediatamente e incondizionatamente il Committente da qualsiasi responsabilità, anche indiretta, e da ogni azione legale e/o giudiziaria che da parte di terzi venisse comunque promossa nei suoi confronti in relazione al Servizio; tale impegno include l'obbligo dell'Affidatario di intervenire, se non già chiamato in garanzia, in qualsiasi tipo di procedimento o causa giudiziaria iniziata da qualsiasi terzo ai danni del Committente in relazione al Servizio;

(e) di osservare nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi riguardanti il trattamento economico, contributivo e normativo, le assicurazioni sociali, la tutela e l'assistenza contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

10. TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

L'Affidatario deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, retribuzione, assicurazione, previdenza e assistenza dei propri lavoratori, intendendosi manlevato il Committente da ogni responsabilità al riguardo.

In particolare, l'Affidatario si obbliga ad applicare ai propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti e applicabili alla data della stipulazione del contratto – anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione – in relazione alla qualifica professionale impiegata ed alla località di svolgimento delle singole prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni dei citati contratti collettivi di lavoro. L'Affidatario si obbliga altresì al versamento di tutti gli oneri contributivi e previdenziali e, comunque, di ogni altro onere e/o contributo previsto dalla legge con riferimento al proprio personale.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D.Lgs n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Affidatario o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, il RUP procederà a invitare per iscritto il soggetto inadempiente a provvedere entro 15 giorni. Decorso tale termine, il Committente procederà direttamente al pagamento a favore dei lavoratori delle retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Affidatario in forza del contratto.

Nell'ipotesi di inadempimento anche ad uno solo degli obblighi di cui ai precedenti paragrafi, il Committente, previa comunicazione all'Affidatario delle inadempienze a esso eventualmente denunciate dalle Autorità competenti, avrà facoltà di sospendere il pagamento del corrispettivo, fermo restando l'obbligo per l'Affidatario di regolare esecuzione del contratto. Il suddetto importo sarà restituito all'Affidatario, senza alcun onere aggiuntivo, nel momento in cui l'Autorità competente avrà dichiarato che l'Affidatario si è uniformato alla vigente normativa in materia di lavoro e previdenza. Nel caso in cui l'Affidatario non si conformi alla normativa il contratto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, qualora il DURC acquisito dal Committente segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Committente tratterà dal pagamento del corrispettivo l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

L'Affidatario si impegna a manlevare e tenere indenne il Committente – nel modo più ampio e completo ed anche dopo la scadenza del contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) eventualmente avanzata dal personale impiegato dall'Affidatario nonché da parte dell'INAIL, dell'INPS e del Ministero del Lavoro e/o dei servizi ispettivi di quest'ultimo, a qualunque titolo, nel caso di inadempimento da parte dell'Affidatario agli obblighi di cui al presente articolo e/o, comunque, agli obblighi di legge.

11. GARANZIA E CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia del corretto adempimento delle prestazioni e delle obbligazioni, nessuna esclusa, assunte con il contratto, l'Affidatario consegnerà contestualmente alla sottoscrizione dello

stesso, la fideiussione rilasciata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva sarà restituita all'Affidatario entro 60 (sessanta giorni) dall'ultimo certificato di verifica di conformità redatto dal Direttore dell'Esecuzione del contratto a seguito della scadenza del contratto stesso.

12. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, durante l'esecuzione del servizio, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Committente comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

13. RECESSO

Il Committente potrà recedere dal contratto in ogni momento e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'Affidatario dalle spese sostenute e dai mancati guadagni per un importo pari al 10% del corrispettivo del servizio, con rinuncia espressa dell'Affidatario al risarcimento del maggior danno.

Il Committente può inoltre recedere dal contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse e di pubblica necessità. In questo caso, l'Affidatario sarà tenuto indenne dalle sole spese sostenute.

14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., il Committente potrà risolvere il contratto tramite l'invio di una comunicazione scritta mediante *PEC* nei seguenti casi:

(a) frode o grave negligenza;

- (b) qualora per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nei documenti contrattuali, l’Affidatario comprometta l’esecuzione e/o il funzionamento a regola d’arte del servizio;
- (c) accertata esecuzione in subappalto non autorizzata dal Committente;
- (d) cessione parziale o totale del contratto;
- (e) liquidazione o ogni altro caso di cessazione dell’attività dell’Affidatario;
- (f) mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, nonché violazione delle previsioni in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori previste dal Contratto e dal D.Lgs. 81/2008;
- (g) per il mancato utilizzo, ai sensi dell’art. 3 della l. 136/2010, del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento;
- (h) in ogni altro caso espressamente previsto dal Contratto.

Nel caso di risoluzione, l’Affidatario ha diritto soltanto al pagamento del Servizio regolarmente eseguito, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, si riserva di esigere dall’Affidatario il rimborso di eventuali maggiori spese rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto.

Il Contratto sarà inoltre risolto nelle ipotesi e con le modalità dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016.

15. PENALI

15.1 L’Affidatario è responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto e della perfetta esecuzione del servizio nel rispetto delle specifiche e della tempistica previste dal Capitolato e stabilite in sede di offerta.

Il Committente si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli durante l’esecuzione delle singole attività ed ex post circa la perfetta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato e nel contratto successivo, senza che l’Affidatario possa nulla eccepire e secondo procedure che verranno stabilite dal Responsabile dell’Esecuzione. L’Affidatario

dovrà tenere conto delle valutazioni espresse dal Committente in fase di verifica per il prosieguo della realizzazione del servizio.

15.2 In caso di ritardo rispetto al termine previsto per l'attivazione del servizio di assistenza e consulenza legale potrà essere applicata, mediante detrazione sul corrispettivo contrattuale, una penale pari allo 0,3% dello stesso corrispettivo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Qualora nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, l'Affidatario incorra in omissioni e/o inadempimenti, il Committente potrà applicare, mediante detrazione sul corrispettivo contrattuale, una penale pari allo 1% dello stesso corrispettivo contrattuale per ogni richiamo si dovesse rendere necessario.

Nel caso in cui lo stesso non svolga le attività oggetto di affidamento nei tempi e secondo le modalità da esso indicate nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, il Committente potrà applicare, mediante detrazione sul corrispettivo contrattuale, una penale pari allo 0,3% dello stesso corrispettivo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

15.3 Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi sono cumulabili fino al raggiungimento del 10% dell'importo netto contrattuale. Superato tale limite massimo, il Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto senza necessità di preventiva diffida o messa in mora ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e dell'art. 14 del presente Capitolato.

L'applicazione delle penali non comporta alcuna limitazione dell'obbligo dell'Affidatario di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore all'importo delle penali medesime.

15.4 In caso di inadempimento parziale o totale degli obblighi derivanti dal contratto, imputabili esclusivamente all'Affidatario, il Committente si riserva il diritto di non procedere al pagamento delle prestazioni che riterrà qualitativamente o quantitativamente difformi a quanto richiesto. Le inadempienze ed irregolarità riscontrate saranno contestate con comunicazione scritta, da trasmettersi, anche a mezzo posta certificata, all'Affidatario che dovrà, entro 5 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della stesa comunicazione, produrre per iscritto le proprie controdeduzioni; trascorso il tempo suddetto il Committente deciderà nel merito applicando, se del caso, le relative penali con le modalità di cui al presente articolo.

Resta ferma la facoltà del Committente, in caso di mancata esecuzione delle prestazioni

contrattuali di ricorrere ad altra impresa, addebitando all’Affidatario i relativi oneri sostenuti.

16. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI NEI CONTRATTI COLLEGATI AL PRESENTE APPALTO E IN QUELLI DELLA FILIERA

In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, l’Affidatario:

- a) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera;
- b) qualora abbia notizia dell’inadempimento di operatori della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria ed all’art. 3 della legge 136/2010, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all’Istituto e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
- c) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera stessa.

L’Affidatario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del decreto-legge 187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.

In particolare, l’Affidatario si obbliga:

- a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente appalto, sia attivi da parte dell’Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente di cui all’art. 9.3;

- b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
- c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1° della legge 136/10;
- e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente appalto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
- f) a comunicare all'Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato, e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
- g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/2010, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

17.SUBAPPALTO

Resta inteso che qualora l'Affidatario si sia avvalsa in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.

L'Affidatario si impegna a depositare presso il Committente, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto:

- i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;

- ii) la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili;
- iii) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili;
- iv) la dichiarazione dell'Affidatario relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso,
- v) la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Committente revocherà l'autorizzazione.

L'Affidatario, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una autorizzazione integrativa.

L'Affidatario è responsabile in via esclusiva nei confronti il Committente dei danni che dovessero derivare per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

L'Affidatario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

18. SPESE CONTRATTUALI E DISPOSIZIONI GENERALI

Sono a carico dell'Affidatario le spese di bollo, di registrazione e ogni altra spesa connessa al contratto, ivi compresi gli oneri tributari che per legge non devono gravare sul Committente.

L'Affidatario ha l'obbligo di comunicare al Committente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o la rappresentanza.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate al Committente entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

19. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia derivante dall'esecuzione del Contratto le Parti convengono che il foro competente in via esclusiva sarà quello di Roma.